



Partners:

Franzosini Dr. Pierluigi
Commercialista e Revisore legale

Sambrotta Rag. Luigi
Consulente del Lavoro

Circolare 07/2014-C del 23.05.2014

Fatture elettroniche alle PA dal 6 giugno 2014

Per effetto delle disposizioni contenute dell'articolo 1 ai commi 209-214 della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) ed a seguito del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (cd. Decreto Renzi), **dal prossimo 06.06.2014, l'utilizzo della fattura elettronica sarà obbligatorio per le operazioni nei confronti di Ministeri, Agenzie Fiscali e Enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale. A decorrere dal 31.03.2015, invece, l'utilizzo sarà obbligatorio nei confronti delle altre Pubbliche Amministrazioni.**

La fattura elettronica consiste in un **documento informatico in formato XML, sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale, che andrà trasmesso, conservato e archiviato digitalmente.**

A partire dai tre mesi successivi alle date di entrata in vigore (06.06.2014 e 31.03.2015) **le PA non potranno procedere al pagamento**, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica.

Le amministrazioni a cui si applica l'obbligo sono le seguenti:

Le autorità a cui si applica l'obbligo	Enti e soggetti indicati nell'elenco predisposto annualmente dall'ISTAT. Come desumibile dall'elenco predisposto dall'ISTAT, pubblicato sulla G.U. 28.9.2012, tra le Amministrazioni accennate rientrano, oltre alle Regioni, Province e Comuni, l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane, l'INAIL, l'INPS, l'ANAS spa, l'ENEA, l'ANCI, UNIONCAMERE, il CNR, le CCIAA, le Casse nazionali di previdenza dei professionisti, ecc.
	Autorità indipendenti.



Partners:

Franzosini Dr. Pierluigi
Commercialista e Revisore legale

Sambrotta Rag. Luigi
Consulente del Lavoro

Tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Come definito dal DM n. 55 del 3 aprile 2013, **ciascuna PA deve comunicare ai fornitori i propri codici identificativi** da indicare nelle fatture elettroniche.

Dopo aver predisposto la fattura in formato elettronico, la stessa va **inoltrata al SDI, il sistema informatico gestito dall'Agencia delle Entrate, il quale assegna un identificativo ed effettua una serie di controlli sul documento. In caso di esito positivo la fattura viene inviata alla Pubblica Amministrazione destinataria.** In caso di **trasmissione andata a buon fine**, al soggetto trasmittente è **inviata una ricevuta di consegna**. In caso contrario, **il SDI invia una notifica di "mancata consegna"**. **La Pubblica Amministrazione destinataria invia al SDI una notifica di riconoscimento / rifiuto della fattura ricevuta. Tale notifica è inviata al soggetto trasmittente.**

Tutta la documentazione tecnica sulla fattura elettronica, le modalità di trasmissione e i servizi di supporto e assistenza, sono disponibili su www.fatturapa.gov.it.

L'art. 5, DM n. 55/2013 prevede che **gli operatori economici possono avvalersi di intermediari per la trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture elettroniche.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Studio Associato Franzosini

Dr. Pierluigi & Partners